

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 9.

Iniziativa per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo delle strade militari dismesse, quali percorsi storico-culturali e turistico-sportivi e ne prevede, attraverso specifici interventi ed iniziative, il recupero e la valorizzazione, nonché l'inserimento nei circuiti escursionistici.

Art. 2.

(Iniziativa per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse)

1. La Regione promuove:

a) interventi per il recupero delle strade militari dismesse, con particolare attenzione alla regolarizzazione del sedime stradale, alla regolamentazione delle acque, al rifacimento delle cunette e a tutte le opere accessorie necessarie per contenerne il degrado;

b) progetti che individuano le strade militari dismesse da collocare nella rete dei percorsi escursionistici, quale completamento e valore aggiunto per gli ambienti in cui si trovano;

c) iniziative di divulgazione del valore storico delle strade militari dismesse e delle annesso fortificazioni, quali la realizzazione di filmati concernenti eventi storici svoltisi nei territori ad esse pertinenti, l'allestimento di musei storici ed etnografici, l'organizzazione di rievocazioni di eventi e battaglie che hanno interessato il territorio;

d) censimento e creazione di un catasto delle strade militari dismesse dell'arco alpino occidentale, con il coinvolgimento delle province, delle comunità montane, dei comuni e delle competenti sezioni del Club alpino italiano.

Art. 3.

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la commissione consiliare competente, approva un programma annuale delle iniziative per il recupero e la valorizzazione delle strade militari dismesse e determina i criteri per la concessione dei contributi alle province e alle comunità montane.

Art. 4.

(Fruibilità delle strade militari dismesse)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la fruibilità delle strade militari dismesse, con particolare riferimento:

a) alle modalità per la realizzazione e il coordinamento degli interventi e delle azioni di recupero e valorizzazione previsti dall'articolo 2;

b) alle attività necessarie per la manutenzione e la messa in sicurezza della viabilità e dei manufatti;

c) alle caratteristiche tecniche occorrenti per le diverse modalità di fruizione della viabilità;

d) alla definizione di una segnaletica omogenea rispetto a quella adottata per la rete dei percorsi escursionistici.

2. Sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma del comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le province adottano un proprio regolamento, individuando i soggetti tenuti alle attività di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5.

(Relazione al Consiglio)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che illustra:

- a) quali e quanti interventi sono stati finanziati;
- b) i benefici ottenuti nel recupero delle strade militari dismesse;
- c) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri annui pari a 1.200.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 e pari a 800.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 537

Iniziativa per il recupero, il sostegno e la valorizzazione delle ex strade militari.

- Presentata dai Consiglieri Marco Travaglini, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Alessandro Bizjak, Giorgio Ferraris, Gianfranco Novero, Aldo Reschigna, il 30 aprile 2008.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 6 maggio 2008.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 aprile 2009 con relazione di Marco Travaglini, Gianfranco Novero.
- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l. r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB14192 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste, Economia montana e collinare e servizi (sede di Cn) Titolo 2: spese in conto capitale)

DB14161 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste, Politiche forestali Titolo 1: spese correnti)